

ORIGINALE

CONTR. 2-2011

COMUNE DI LEGNANO

REP. N° 36217



CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI
SENSI DELL'ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO
2000, N. 164.

L'anno duemilaundici, addi ventidue del mese di settembre,
in Legnano, nella residenza municipale sita in Piazza San Magno n°
9

TRA

il COMUNE DI LEGNANO (C.F. n° 00807960158) rappresentato, ai
sensi dell'art. 50 del regolamento per la disciplina dei contratti del
Comune, dal dirigente organizzativo del settore Programmazione e
Coordinamento, dott. Ivan Alessandro Mazzoleni, nato a Bergamo il
05/01/1969 e domiciliato presso la sede municipale, che interviene
nel presente atto in rappresentanza dello stesso e in forza del
provvedimento sindacale del 13.04.2011 prot. 17914, assistito dal
segretario generale, dott. Giuseppe Massimo Criserà,

E

la società AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L. (C.F. e P.IVA
13476050151), con sede operativa e amministrativa in Legnano, via
per Busto Arsizio 53, rappresentata dal Presidente del Consiglio di

IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL


IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

Amministrazione, dott. Roberto Porta, nato a Abbiategrasso (MI) il 14.12.1945 e domiciliato per la carica presso la sede della società.

Premesso che

- ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: D. Lgs. n. 164/2000), il servizio di distribuzione di gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
- i poteri di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sul servizio di distribuzione di gas naturale di cui all'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. n. 164/2000, saranno esercitati dal Comune di Legnano, con le modalità previste nel presente contratto di servizio;
- con delibera consiliare n. 13 del 13.01.2011 il Comune di Legnano ha approvato l'atto di indirizzo per l'avvio, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 241/1990, di un procedimento volto alla chiusura del rapporto concessorio in vigore con la società Aemme Linea Distribuzione S.r.l. per il servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Legnano e al successivo riaffidamento mediante gara, ai sensi del predetto articolo 14, comma 1, del D. Lgs. n. 164/2000, del medesimo servizio;
- il Comune di Legnano con delibera consiliare n. 14 del 13.01.2011 ha approvato altresì lo schema di convenzione con i Comuni di Parabiago (MI), Villa Cortese (MI), Vittuone (MI), Buscate (MI), Arconate (MI), Rescaldina (MI), Magnago (MI), Canegrate (MI),

IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)



AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)



Abbiategrasso (MI), Morimondo (MI), Ozzero (MI), Magenta (MI), Mesero (MI) e Boffalora sopra Ticino (MI), per l'adesione ad un'unica procedura per l'affidamento del servizio di distribuzione gas, individuando quale Comune Capofila il Comune di Legnano, come da convenzione del 14 gennaio 2011;

- il bando di gara a procedura ristretta prevede che le offerte presentate dai concorrenti si articolino in un'offerta economica ed un'offerta tecnico-gestionale comprendente il piano industriale;
- sulla base delle offerte pervenute, il Comune di Legnano con atto dirigenziale n. 182 del 15 luglio 2011, ha aggiudicato la gara alla società AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L. , ed ha affidato alla medesima l'esercizio del servizio di distribuzione di gas naturale nell'intero territorio comunale;
- che con delibera di G.C. n. 111 del 13.09.2011 è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale sul territorio del Comune di Legnano;
- la società AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L., presa visione delle reti e degli impianti afferenti al servizio di distribuzione del gas, non ha riscontrato difformità tra questi e lo stato di consistenza, allegato agli atti di gara;
- a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali alla società AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L. è stato richiesto il versamento di una cauzione definitiva di € 600.000,00 la quale è stata costituita dalla società tramite fideiussione n. 113243 rilasciata dalla Banca di Legnano in data 14-07-2011 come risulta

IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)



AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)



dal relativo deposito n. 47/2011 del 20-09-2011;

- la società AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L., in data 14-09-2011, ha depositato copia delle polizza assicurativa n. 81285 rilasciata da AXA Assicurazioni in data 28-12-2010, così come richiesto nel bando e nella lettera di invito;

- la società AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L. ha dichiarato di essere esente dall'esibizione delle certificazioni antimafia prescritte dall'art. 9 del D.P.R. 252/98 in quanto tale documentazione non è prescritta nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici e società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente Pubblico;

- è stata verificata la regolarità contributiva della società, ai sensi del D.L. 25.09.2002, n. 210, coordinato con la Legge di conversione n. 266/02;

si conviene e stipula quanto segue:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 -

Definizioni

1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nel D. Lgs. n. 164/2000, nonché le definizioni seguenti:

- *Autorità* è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della L. 14 novembre 1995, n. 481;
- *Bando di gara* è il bando di gara, approvato dal Comune Capofila con determina n. 160 del 30 dicembre 2010, per

IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Crisera)



l'affidamento del servizio di distribuzione di gas;

- *Cartografia* è la rappresentazione grafica delle reti e degli impianti di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio;
- *Codice di rete* è il codice di rete per la distribuzione, adottato dal Gestore ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del D. Lgs. 164/2000;
- *Contratto* è il presente contratto di servizio;
- *Decreto legislativo n. 164/2000* è il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- *Elenco descrittivo degli interventi di ammodernamento, ristrutturazione e ampliamento delle reti e degli impianti* è il documento posto dalla Stazione Appaltante a base di gara;
- *Gestore* è la società AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L., affidataria del servizio di distribuzione di gas;
- *Intervento di sviluppo* è qualsiasi intervento di estensione, di riduzione o di evoluzione delle reti e degli impianti, con conseguente variazione dello stato di consistenza;
- *Manutenzione ordinaria* è l'insieme degli interventi che vengono effettuati su reti, impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività;



IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE/PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Crisera)

- *Manutenzione straordinaria* è l'insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di reti ed impianti, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche, senza comportare modifica alcuna dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività;
- *Offerta* è l'offerta sulla base della quale alla società AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L., è stato affidato il servizio di distribuzione di gas, comprendente l'offerta economica e l'offerta tecnico-gestionale;
- *Parti* sono il titolare e il gestore;
- *Piano industriale* o piano economico finanziario è il piano presentato dal gestore da cui risulti il valore assoluto degli investimenti offerti ed il relativo valore residuo al termine del periodo di affidamento, ed in cui vengono esposti i ricavi e costi specifici dell'attività di distribuzione per la gestione conformemente ai contenuti del Progetto tecnico-gestionale, nonché il valore residuo al termine del periodo di affidamento;
- *Servizio* è il servizio di distribuzione di gas, inteso come il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;
- *Stato di consistenza* è l'insieme di documenti comprendente la cartografia delle reti e la descrizione degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza delle loro caratteristiche costruttive e funzionali, redatti dal titolare ed allegati

al presente contratto di servizio;

- *Titolare* è il Comune di Legnano.
- *Valore Industriale Residuo* è il valore residuo delle reti di distribuzione gas, pari all'importo di Euro 28.860.271,39 (ventottomilioniottocentosessantamiladuecentosettantuno/39), che il gestore è tenuto a versare al Gestore Uscente, a titolo di rimborso.

Articolo 2

Oggetto del contratto

2.1 Il contratto disciplina, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. n. 164/2000, i rapporti tra titolare e gestore, ai fini dello svolgimento, con diritto di esclusiva, del servizio nel territorio del Comune di Legnano.

2.2 Le premesse, l'offerta e tutti i documenti a base di gara, depositati agli atti presso il Comune di Legnano, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.


2.3 L'offerta e i documenti a base di gara sono visionabili da parte di tutti i Comuni aggregati, secondo la normativa in materia di accesso agli atti amministrativi.

Articolo 3

Corrispettivo per l'affidamento del servizio

3.1 Il gestore versa al Comune di Legnano un corrispettivo annuo di Euro 940.949,67 (novecentoquarantamilanovecentoquarantanove/67) per la durata di anni 12, pari a un importo complessivo di Euro 11.291.395,93 (undicimilioni duecentonovantunomila trecentonovantacinque/93), di

IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)



AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)



seguito indicato anche come canone, per l'affidamento del servizio, quale risulta dall'offerta economica, fissato in percentuale al Vincolo sui Ricavi di Distribuzione di cui all'art. 27 della delibera AEEG 159/08 (nel seguito VRD), che è versato dal gestore al Comune in due rate annue semestrali scadenti rispettivamente il 31 maggio ed il 30 novembre di ciascun anno.

Il corrispettivo è soggetto ad IVA di legge.

3.2 I corrispettivi saranno valutati con riferimento al vincolo ai ricavi ammessi a copertura del servizio di distribuzione (VRD) vigente all'atto della firma del subentro nelle attività di distribuzione e sarà rapportato al numero di giorni intercorrenti tra la data del subentro e quella della fine dell'anno in corso.

3.3 Se al momento del pagamento della prima rata di un anno non fosse noto il VRD del medesimo anno, l'importo della rata sarà valutato e pagato in misura pari all'ultima rata pagata, salvo successivo conguaglio.

3.4 Se durante l'anno di riferimento il VRD dovesse subire aggiornamenti il canone annuo sarà automaticamente conguagliato. Il valore del VRD dell'anno di riferimento sarà determinato dall'Autorità in base alle norme previste dalla delibera AEEG 159/08 e s.m.i..

3.5 Se l'Autorità dovesse modificare i criteri di calcolo del VRD, sarà conseguentemente adeguato, secondo buona fede, il criterio di calcolo del canone senza danno reciproco delle parti contraenti. In tale evenienza resta comunque fissato che, in linea di principio, il

valore percentuale offerto in gara dal gestore dovrà essere parametrato a quanto esso ricaverà dall'esercizio dell'attività di distribuzione affidata con la nuova metodologia di calcolo.

3.6 Il mancato pagamento anche di una sola rata costituisce presupposto per l'incameramento della cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata a cura del gestore, pena la risoluzione del contratto.

3.7 Sono a carico del gestore tutti i costi e le spese sostenute a titolo di oneri generali di gara, quantificati nella somma di Euro 73.011,86 (settantatremilaundici/86) da versarsi al Comune capofila di Legnano all'atto della stipula dei contratti di servizio.

3.8 Il gestore è tenuto a subentrare nelle obbligazioni e nei contratti pubblici e privati del gestore uscente, relativamente allo svolgimento del servizio di distribuzione;

3.9 Il gestore proseguirà nel rapporto contrattuale con il personale di cui all'Allegato 2 della Lettera di Invito.

Articolo 4

- Principi generali e obblighi di servizio pubblico

4.1 Il servizio è svolto dal gestore alle condizioni previste dal presente contratto, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento,



IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

ove necessario, delle linee guida del CIG, dell'APCE e degli altri organismi competenti.

4.2 Costituiscono obblighi di servizio pubblico, oltre a quelli qualificati come tali dalla legge, le disposizioni adottate dall'Autorità in ordine allo svolgimento del servizio.

4.3 Il gestore dovrà inoltre:

- eseguire i lavori contenuti nel "Piano di Investimento, sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti e loro rinnovo e manutenzione" presentato in sede di offerta nei tempi previsti nel relativo programma degli interventi, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8);
- eseguire le manutenzioni ordinarie straordinarie che si renderanno necessarie nel corso della gestione.
- realizzare futuri allacciamenti alle utenze;
- riconsegnare al titolare, alla scadenza del contratto, in buono stato di conservazione, tutti gli impianti in essere alla data del verbale di consegna e come da stato di consistenza allegato ai documenti di gara;
- riconsegnare al titolare, alla scadenza del contratto, la piena disponibilità degli impianti realizzati nel corso del contratto a fronte dei rimborsi previsti in offerta, nonché a fronte del rimborso del valore residuo degli eventuali ulteriori investimenti effettuati, ai sensi dell'art. 14, comma 8, D. Lgs. n. 164/2000.

Il gestore è inoltre obbligato a svolgere le seguenti prestazioni:

- a) provvedere all'acquisto in proprietà o alla costituzione di

servitù delle aree private necessarie all'ampliamento della rete od al suo mantenimento in stato di efficienza;

b) trasmettere al titolare, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco aggiornato dei punti di riconsegna attivi, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) fornire tempestivamente al titolare tutti i dati, le notizie utili e le richieste inerenti il servizio, comprese le revisioni e gli adeguamenti tariffari afferenti la distribuzione;


d) attivare, dandone opportuna informazione, entro 10 giorni dalla data di avvio del servizio (1.1.2012), uno sportello locale a disposizione degli utenti del servizio di distribuzione gas e dei clienti finali, con apertura garantita di 4 ore al giorno (se il Comune è tra quelli con più di 10.000 PdR) per almeno un giorno (o più, se offerti più giorni in sede di gara); attivare, entro 10 giorni dalla data di avvio del servizio (1.1.2012), se offerto in sede di gara (ove il Comune rientri tra quelli con meno di 10.000 e più di 2.000 PdR), uno sportello locale a disposizione degli utenti del servizio di distribuzione gas e dei clienti finali con apertura garantita di un giorno la settimana per 4 ore;

e) assicurare per tutta la durata del contratto i rischi nascenti dall'attività di distribuzione del gas naturale con una polizza assicurativa RCT e una RCO, ciascuna con massimale unico di Euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) per sinistro; l'assicurazione dovrà coprire anche i rischi di esplosione e d'incendio delle cabine di 2° salto. La polizza, che sarà rinnovata

IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)



AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)



ogni anno per gli stessi massimali, dovrà coprire tutto il periodo di durata dell'affidamento e dovrà essere consegnata al titolare prima della stipula del presente contratto;

f) costituire, prima della sottoscrizione del contratto la cauzione definitiva prevista dalla Lettera di Invito all'articolo 7;

g) tenere sollevato e indenne il titolare da ogni e qualsiasi danno, civile o penale, che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto.

4.4 Resta esplicitamente stabilito che il gestore rimane l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della realizzazione dei lavori e della gestione oggetto del presente contratto, essendo completamente sollevato il titolare e i funzionari dipendenti.

Articolo 5


- *Obiettivi generali del servizio*

5.1 Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dal contratto è esercitato per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 41, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144, nonché delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 14 novembre 1995, n. 481.


5.2 Nello svolgimento del servizio, il Gestore persegue inoltre i seguenti obiettivi generali:

- a) assicurare che il servizio sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità;
- b) garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di

IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Maxzoleni)



AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)



assicurare, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità, l'accesso paritario a tutti gli utenti;

c) promuovere, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, la tutela dell'ambiente.

Articolo 6

Consegna delle reti e degli impianti e durata del contratto

6.1 Entro il 20.12.2011, il titolare consegna al gestore le reti e gli impianti afferenti il servizio di distribuzione.

6.2 Delle operazioni di consegna delle reti e degli impianti, svolte da soggetti incaricati dalle parti, è redatto apposito verbale. Il verbale deve essere sottoscritto entro 7 (sette) giorni dal termine delle operazioni di consegna e dovrà indicare, quale data di avvio del servizio, quella prevista dalla Lettera di invito, ossia il 1.1.2012.

6.3 La durata del contratto è fissata in anni 12, decorrenti dall'1.1.2012.

6.4 Dopo la scadenza del contratto, il gestore garantisce la continuità del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di consegna delle reti e degli impianti al gestore subentrante.

PARTE II

RAPPORTI TRA TITOLARE E GESTORE

Articolo 7

Aggiornamento dello stato di consistenza

7.1 Entro il 30 Aprile di ogni anno, o secondo la frequenza prevista nell'offerta, il gestore trasmette al titolare lo stato di

IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Crisèra)



consistenza aggiornato con le variazioni derivanti dalla realizzazione degli interventi di sviluppo, provvedendo altresì all'aggiornamento della cartografia per quanto attinente alla distribuzione del gas metano, secondo quanto definito al successivo punto 7.3.

Il gestore deve indicare, altresì, il nominativo di un referente proprio dipendente, cui il titolare potrà fare riferimento per ogni eventuale informazione di tipo tecnico con indicazione del numero di telefono e dell'indirizzo e-mail a cui può essere reperito.

7.2 In caso di contestazioni relative all'aggiornamento dello stato di consistenza, si procede ai sensi dell'art. 27, nel caso in cui le contestazioni siano dovute ad inadempienze del gestore.

7.3 Alle scadenze fissate il gestore consegna al titolare la cartografia delle reti e degli impianti completa delle rilevazioni di quanto realizzato, in formato dwg (in alternativa shape files) su una cartografia territoriale aerofotogrammetrica georeferenziata, in scala almeno 1:2000.

Articolo 8

Interventi di sviluppo previsti nel piano industriale

8.1 Il gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di sviluppo delle reti e degli impianti previsti nel "Piano di Investimento, sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti e loro rinnovo e manutenzione" presentato in offerta, che anche se non materialmente allegata al presente atto, si considera parte

IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

integrante dello stesso.

8.2 Gli interventi dovranno essere realizzati secondo buona tecnica ed in conformità alle normative vigenti.

8.3 Entro quattro mesi dalla data di consegna degli impianti, e successivamente con cadenza annuale, il gestore comunica al titolare il piano degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, con l'indicazione dei previsti tempi di esecuzione.

I lavori che interesseranno il suolo pubblico dovranno sempre essere eseguiti con la massima sollecitudine e gli scavi dovranno rimanere aperti per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.

Gli interventi indicati nella relazione dovranno essere approvati dal titolare con una comunicazione scritta, inviata con raccomandata A/R (e/o con altri mezzi di recapito legalmente validi) prima dell'inizio dei lavori.

E' facoltà del titolare convocare eventuali conferenze di servizio per analizzare ed eventualmente integrare le proposte avanzate dal gestore, fatto salvo l'importo economico degli investimenti offerti nel Piano di Investimento presentato in offerta, che dovrà comunque essere assicurato dal gestore. Ove il titolare non convochi la conferenza di servizio entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma che precede, la proposta del gestore si intenderà assentita.

Prima di eseguire i lavori il gestore dovrà inoltre ottenere dai vari Enti tutte le autorizzazioni o permessi amministrativi previsti per

legge, regolamenti e normative vigenti in materia. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei regolamenti e leggi vigenti e comunque della buona tecnica, tenendo sollevato ed indenne civilmente e penalmente il titolare da ogni e qualsiasi danno in conseguenza dei lavori stessi.

8.4 Il gestore è tenuto inoltre ad assolvere i seguenti adempimenti di carattere amministrativo e operativo:

- a) sostenere le spese relative a prove e saggi sui materiali e per il prelevamento dei campioni, ove necessario;
- b) sostenere le spese relative alla documentazione tecnica necessaria all'eventuale costituzione di servitù da metanodotto e relative occupazioni di proprietà private, predisponendo i piani particellari, il calcolo dell'indennità e ogni altro elaborato necessario;
- c) assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che venissero interessati o comunque disturbati dall'esecuzione dei lavori, provvedendo a tal fine, a proprie spese, con opere provvisionali e con l'applicazione di segnalazioni diurne e notturne previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- d) disporre i materiali a piè d'opera ed i materiali di risulta dagli scavi in modo da impegnare la sede stradale per non oltre un metro della totale larghezza. Osservare la Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, nonché la Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)



e) rispettare il D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e farlo rispettare ad eventuali Appaltatori/subappaltatori per quanto di competenza;

f) sostenere le spese per le prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni, verifica e contabilità dei lavori. Tutti i disegni, come pure la documentazione tecnica per le domande di concessioni di attraversamenti e parallelismi con ferrovie, strade statali e provinciali, autostrade, corsi d'acqua, saranno elaborati a cura e spese della Società;

g) garantire la sicurezza della circolazione durante i lavori, mantenendo in buono stato le aree aperte alla circolazione ed in perfetta efficienza tutta la segnaletica diurna e notturna che si renderà necessaria in ottemperanza alle norme vigenti;

h) impiantare degli efficienti cantieri; verificare preventivamente l'esatta ubicazione di tutti i servizi pubblici e privati presenti nel sottosuolo; effettuare il tracciamento delle opere in modo che i lavori possano procedere regolarmente, iniziando e terminando nei tempi programmati.

8.5 Con la medesima cadenza di cui al punto 8.3, il gestore comunica al titolare gli interventi realizzati nel corso dell'anno precedente.

Articolo 9

Realizzazione di ulteriori interventi di sviluppo

9.1 Il gestore può proporre al titolare la realizzazione di interventi di sviluppo non previsti dal "Piano di Investimento, sviluppo e



IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

potenziamento delle reti e degli impianti e loro rinnovo e manutenzione", indicando le esigenze che li determinano, i tempi e le modalità di attuazione, la tipologia e le condizioni economiche.

9.2 Qualora il titolare ravvisi la necessità di interventi di sviluppo non previsti dal Piano di Investimento, invita il gestore a presentare una proposta contenente gli elementi di cui al comma 9.1.

9.3 In relazione agli interventi di cui al presente articolo, si applicano i commi 8.2, 8.3 ed 8.4.

Articolo 10

Interventi di manutenzione

10.1 Il gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti previsti nel Piano di Investimento.

10.2 Il gestore comunica al titolare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare nel corso della gestione, con evidenza degli interventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio.

10.3 Il gestore è tenuto a realizzare immediatamente, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche non previsti nel Piano di Investimento, che si rendessero necessari per garantire la sicurezza e la continuità del servizio.

10.4 Il gestore comunica al titolare gli interventi di manutenzione realizzati nel corso dell'anno precedente, con l'indicazione degli

IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

interventi che hanno comportato la sospensione totale o parziale del servizio.

Articolo 11

Sistemazione strade comunali

11.1 Con congruo anticipo, il titolare comunicherà al gestore gli interventi previsti per la sistemazione e la pavimentazione delle strade, al fine di definire, condividerla, la programmazione dei lavori.

11.2 Il gestore è tenuto, a semplice richiesta del titolare o di altri concessionari di servizi pubblici sul territorio del Comune di Legnano, in via d'urgenza, a segnalare sul suolo tutti i sottoservizi di competenza onde consentire l'esecuzione di opere e ciò senza carico di spese per il titolare.

11.3 Il gestore, prima di effettuare lavori sulle strade e infrastrutture del territorio dovrà acquisire l'autorizzazione del titolare e provvedere alla segnalazione dei sottoservizi per la loro preservazione.

11.4 I ripristini dovranno avvenire sempre con le modalità dettate dal competente ufficio comunale e nei tempi più brevi al fine di ridurre il disagio ai cittadini.

Articolo 12

Prestazioni di terzi

12.1 Il gestore può servirsi, per il tramite di specifici contratti, di terzi individuati nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, per l'esecuzione materiale di opere, servizi e

forniture.

Articolo 13

Personale

13.1 Il gestore si impegna al pieno rispetto dei contratti nazionali di lavoro di categoria nei confronti del personale comunque impiegato per il servizio, a garantire le tutele previdenziali e assistenziali prescritte dalla normativa nonché le prerogative sindacali ivi comprese quelle connesse alla cassa edile ove dovuta.

13.2 In ogni caso il titolare potrà richiedere al gestore la sostituzione di personale responsabile di gravi disservizi ovvero che sia stato condannato per reati connessi all'esercizio della pubblica funzione assegnata in forza del presente contratto di servizi.

13.3 Il gestore si assume ogni onere e gravame ai fini di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza del lavoro.

13.4 Il gestore è tenuto inoltre ad assolvere i seguenti adempimenti:

a) osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di previdenza ed assicurazione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro delle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia e malattie professionali;

b) attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di inizio delle opere,

alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori;

- c) provvedere che siano rigorosamente rispettate le norme di cui ai precedenti commi anche da parte di imprese subappaltatrici, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, qualora il gestore affidi ad esse, anche solo parzialmente, i lavori commissionati;
- d) osservare le norme in vigore in materia di assunzione di mano d'opera.

13.5 Il gestore proseguirà nel rapporto contrattuale con il personale di cui all'Allegato 2 della lettera di invito.

Articolo 14

Obblighi di informazione e di collaborazione

14.1 Il titolare assicura al gestore le più complete e tempestive informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriale adottati nonché, in quanto ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque possano incidere sullo svolgimento del servizio.

14.2 Nei limiti delle sue competenze, il titolare assicura al gestore ogni fattiva collaborazione nell'ottenimento di nulla osta, permessi ed altri atti autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione degli interventi di sviluppo.

14.3 Almeno un anno prima della scadenza del contratto, il titolare comunica al gestore l'avvio della procedura di gara per l'assegnazione del nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del D. Lgs. n. 164/2000.

14.4 Il gestore assicura al titolare le più complete e tempestive



informazioni sullo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli eventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio.

14.5 Entro un anno dalla sottoscrizione del contratto e, successivamente, con cadenza annuale, il gestore invia al titolare una relazione sullo svolgimento del servizio, con specifica evidenza della quantità del gas distribuito nell'anno, nonché degli utenti finali del servizio.

14.6 Ai fini di un più efficiente svolgimento del servizio, le parti collaborano alla predisposizione di sistemi di gestione informatica integrata e di banche dati di comune accesso, necessarie all'esercizio delle reciproche competenze.

PARTE III

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 15

Disposizioni generali

15.1 Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dai provvedimenti dell'Autorità in materia di:

- a) sicurezza e continuità del servizio;
- b) livelli specifici e generali di qualità commerciale;
- c) tariffe per l'erogazione del servizio;
- d) condizioni di accesso e di erogazione del servizio;
- e) standard di comunicazione con le Società di Vendita;

f) criteri temporali per la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento.

15.2 Nei limiti delle disposizioni richiamate ai precedenti commi, il gestore è altresì tenuto alle previsioni contenute nella presente parte, nonché a quanto previsto nell'offerta.

15.3 Per i lavori che dovessero invece essere eseguiti da terzi, il titolare, autorizzandone l'esecuzione, dovrà prescrivere l'obbligo:

- a) di assumere presso il gestore le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare la rete gas;
- b) di preavvisare il gestore dell'inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì sulla loro natura;
- c) di segnalare immediatamente allo stesso gli eventuali danni causati e risarcirli.

15.4 Il gestore avrà l'obbligo di preavvisare il titolare, almeno tre giorni prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne casi di forza maggiore o per ricerca o riparazione di dispersioni, nei quali casi verrà data tempestiva comunicazione al titolare.

15.5 Il titolare si impegna a segnalare tempestivamente, nel reciproco interesse e secondo una procedura permanente da concordare tra le Parti, eventuali cedimenti della sede stradale a sua conoscenza, da chiunque e/o da qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali percorse da tubazioni gas.

15.6 Tenuto conto delle caratteristiche del servizio, connesse con le esigenze di sicurezza e funzionalità degli impianti e delle utenze,

il gestore, nell'ambito delle responsabilità gestionali che ad esso competono totalmente, si impegna ad adottare anche i seguenti provvedimenti:

- a) controllo sistematico, periodico e programmato di tutte le cabine e le reti, con attrezzature specifiche ad alto livello tecnologico per la ricerca di eventuali dispersioni di gas od anomalie della struttura;
- b) manutenzione programmata preventiva con attrezzature specifiche delle apparecchiature di riduzione primaria e secondaria; controllo, regolazione e costante adeguamento delle apparecchiature per la protezione catodica: verifica dell'isolamento delle condotte stradali e dell'impianto di odorizzazione, nonché quant'altro necessario;
- c) attivazione di tutte le procedure rese necessarie dalle disposizioni dell'Autorità in merito alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas.

Sezione II

Rapporti con i clienti finali

Articolo 16

Allacciamento dei clienti finali alla rete di distribuzione

16.1 Il gestore realizza le opere necessarie all'allacciamento del cliente finale alla rete di distribuzione, secondo i criteri temporali definiti dall'Autorità o quelli di maggior favore contenuti nell'offerta.

16.2 Salvo quanto previsto all'art. 24, il gestore ha l'obbligo di allacciare alla rete da questi gestita chiunque ne faccia richiesta, purché la capacità della rete e degli impianti lo consenta e le opere

IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

necessarie all'allacciamento del cliente finale siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base ai criteri di cui al comma 16.1.

16.3 Nel caso in cui sussistano i presupposti di cui al precedente comma, il gestore non può rifiutare di allacciare il cliente finale qualora il cliente finale interessato si impegni a sostenere interamente la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento.

16.4 Il gestore comunica le condizioni tecnico-economiche per l'esecuzione delle opere di allacciamento.

16.5 In caso di rifiuto di allacciare un cliente finale alla rete di distribuzione, il gestore è tenuto a darne comunicazione scritta e motivata al titolare entro trenta giorni dalla richiesta, e al richiedente, entro il termine previsto dai provvedimenti dell'Autorità.

Articolo 17

Allacciamento su richiesta del titolare per motivi di opportunità

17.1 Il titolare può chiedere al gestore che abbia rifiutato di allacciare un cliente finale ai sensi dell'articolo 17, di procedere a carico del titolare medesimo all'allacciamento, qualora lo ritenga opportuno ai fini del sviluppo economico, sociale, culturale, sanitario e ambientale del Comune di Legnano.

17.2 Il gestore può rifiutare di procedere all'allacciamento richiesto ai sensi del comma 17.1 qualora vi ostino documentate ragioni di carattere tecnico. Il gestore comunica il rifiuto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Sezione III

IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)



Rapporti con gli utenti

Articolo 18

Principi generali in materia di accesso al servizio

18.1 Il gestore è tenuto a consentire l'accesso al servizio agli utenti che ne facciano richiesta, secondo le disposizioni definite dall'Autorità.

18.2 Salvo quanto disposto nella sezione II, il gestore può rifiutare l'accesso soltanto qualora non disponga della capacità necessaria, ovvero qualora l'accesso al sistema impedisse lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico ai quali il gestore è soggetto, ovvero qualora sia stata ottenuta la deroga di cui all'articolo 26 del D. Lgs. n. 164/2000, nel caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese di gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo *"take or pay"* sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE.

18.3 Salvo quanto previsto al comma 15.1, il gestore effettua i conferimenti delle capacità sulla base delle procedure contenute nel codice di rete.

18.4 Il rifiuto alla richiesta di accesso deve essere motivato per iscritto, secondo le modalità ed i termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità. Del rifiuto il gestore dà contestuale comunicazione all'Autorità, al titolare, al Ministro dello Sviluppo Economico ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.


Articolo 19

Accesso al servizio per sostituzione nella fornitura a clienti finali

IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)



AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)



19.1 Nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso al servizio sia formulata da un utente al fine di fornire un cliente finale in precedenza servito da altro utente, il gestore trasferisce la capacità dal secondo al primo utente secondo le previsioni definite dall'Autorità, e comunque senza avvantaggiare, in alcun modo, l'utente che in precedenza serviva il cliente finale.

19.2 E' vietata qualsiasi intesa tra il gestore ed un utente diretta ad ostacolare o comunque a ritardare il subentro del nuovo utente nella fornitura al cliente finale.

19.3 Al fine di consentire l'accesso al servizio all'utente nell'ipotesi di cui al comma 19.1, il gestore si coordina con l'impresa di trasporto interessata secondo le modalità previste dai provvedimenti dell'Autorità.

Articolo 20

Accesso al servizio per acquisto o scambio di capacità e di gas

20.1 Al fine di consentire l'accesso al servizio all'utente che abbia acquistato nel mercato regolamentato delle capacità e del gas, il gestore si coordina con l'impresa di trasporto interessata.

Articolo 21

Erogazione del servizio

21.1 Il gestore garantisce le condizioni di erogazione del servizio contenute nell'offerta, assicurando in ogni caso il rispetto delle condizioni minime previste dal Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale dell'Autorità.

Articolo 22

IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)



AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)



Condizioni economiche per l'erogazione del servizio

22.1 Per l'erogazione del servizio, il gestore applica le tariffe determinate sulla base dei provvedimenti dell'Autorità, in particolare sulla base di quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità ARG/Gas 159/08 e ss.mm.ii.

22.2 Il titolare ha diritto di richiedere in qualsiasi momento al gestore informazioni, chiarimenti e dati relativi alla formulazione della tariffa.

Sezione IV

Sicurezza nello svolgimento del servizio

Articolo 23

Livelli di sicurezza

23.1 Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, il gestore garantisce le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio previste nell'offerta.

Articolo 24

Accertamenti in materia di sicurezza degli impianti

24.1 Gli accertamenti in materia di sicurezza degli impianti di utenza sono svolti in conformità a quanto previsto dalla Delibera ARG/gas 120/08 e s.m.i. e delle disposizioni di cui al presente contratto.

24.2 Entro un anno dalla sottoscrizione del contratto e, successivamente, con cadenza indicata nella Delibera ARG/gas 120/08 e s.m.i., il gestore comunica al titolare l'elenco degli accertamenti effettuati.


IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)



AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)



Articolo 25

Controlli di esercizio e di manutenzione degli impianti

25.1 Qualora l'ufficio provinciale competente, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 31, comma 3, della L. 9 gennaio 1991, n. 10, richieda al gestore di sospendere l'erogazione del servizio ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del D. Lgs. n. 164/2000 per riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o per reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli medesimi, il gestore vi provvede nei 20 (venti) giorni successivi alla richiesta, dandone tempestiva comunicazione al titolare ed all'eventuale utente che fornisca il cliente finale interessato dalla misura richiesta.



PARTE IV

CONTROLLI, INADEMPIMENTI E SANZIONI

Articolo 26

Controlli

26.1 Ai fini della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio, il titolare può svolgere nei confronti del gestore attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest'ultimo.

26.2 In particolare, il titolare ha diritto di:

- chiedere ed ottenere tempestivamente dal gestore dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del servizio;
- accedere alle reti ed agli impianti, dandone congruo

preavviso al gestore, per consentire la presenza dello stesso;

- c) ricevere le comunicazioni previste dal presente contratto e dalla lettera di invito.

Articolo 27

Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere.

27.1 Gli inadempimenti delle obbligazioni contrattuali sono contestati mediante l'invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. Se l'inadempimento deriva dalla violazione di provvedimenti dell'Autorità, la stessa lettera di addebito è inviata per conoscenza anche a quest'ultima.

27.2 Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, la parte cui l'addebito è imputato può inviare all'altra parte e, nel caso previsto nell'ultimo periodo del comma precedente, all'Autorità, le proprie osservazioni.

27.3 Tenuto conto delle eventuali osservazioni, la parte non inadempiente diffida la parte inadempiente a provvedere, fissandogli un congruo termine.

Articolo 28

Conseguenze degli inadempimenti

28.1 In caso di ritardo della realizzazione degli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10, l'inutile decorrenza del termine fissato a norma del comma 27.2 comporta il pagamento di una penale pari a Euro 1.000,00 (euro mille/00) per ogni giorno di ritardo, e comunque non

superiore al 10% del costo dell'intervento, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

28.2 Fatto salvo quanto previsto dal comma 28.1 e dall'articolo 29, in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'inutile decorrenza del termine fissato a norma del comma 27.2 comporta per il gestore il pagamento di una penale pari a Euro 1.000,00 (euro mille/00) per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento degli ulteriori danni.

28.3 La scadenza del termine di cui al comma 27.3 senza che il gestore abbia adempiuto al proprio obbligo contrattuale comporta che il Comune possa avvalersi, parzialmente o totalmente, della cauzione definitiva, oltre al pagamento delle penali di cui al comma 28.1 e 28.2.

Articolo 29

Clausola risolutiva espressa

29.1 Il contratto si risolve di diritto qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 2.

29.2

a) nel caso in cui venga accertato con provvedimento dell'Autorità, ovvero con provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la sussistenza di una intesa tra esercente ed una o più società di vendita di gas naturale volta ad assicurare/rafforzare posizioni dominanti all'interno del mercato locale del gas;

b) in caso di ritardo nella realizzazione degli interventi di cui agli

articoli 8, 9 e 10, protratto per più di 60 giorni;

c) in caso di inadempimento reiterato, decorso inutilmente il termine di cui al comma 27.3;

29.3 La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è comunicata con le modalità di cui al comma 27.1.

Articolo 30

Recesso per motivi di interesse pubblico

30.1 Il titolare può recedere dal contratto, per rilevanti e giustificati motivi di interesse pubblico, fatta salva la corresponsione da parte del medesimo al gestore, nel rispetto delle comunicazioni annuali previste dal presente contratto:

- del valore residuo degli ammortamenti relativi agli investimenti posti a carico del gestore in sede di gara (Piano di Investimento) da rilevarsi dalle scritture contabili;
- del valore residuo degli ammortamenti relativi ad altri investimenti realizzati a spese del gestore nel corso dell'affidamento, autorizzato dal titolare, o dovuto ad interventi straordinari per garantire la sicurezza della gestione, da rilevarsi dalle scritture contabili;
- del valore residuo del rimborso al gestore uscente del Valore Industriale Residuo, quantificato in sede di gara, in base al piano di ammortamento presentato in sede di offerta.
- del mancato guadagno.

Il recesso deve essere ratificato con apposita deliberazione da parte dell'Organo comunale competente e comunicato al gestore, con le

modalità di cui al comma 27.1, almeno 90 (novanta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

Il titolare intenderà il presente affidamento senz'altro decaduto in caso di scioglimento, cessazione o fallimento del gestore e nei seguenti casi:

- a) in caso di cessione a terzi della concessione al di fuori di quanto previsto dal presente contratto;
- b) in caso di sospensione della fornitura del gas per più di cinque giorni per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata;
- c) in caso di gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge e al presente contratto ed in particolare nel caso di non ottemperanza anche parziale a quanto stabilito all'art. 3.

30.2 Nel caso di cui alla lettera b) del precedente art. 30.1, prima di far valere la decadenza della gestione, il titolare notificherà al gestore una diffida, con la quale prescriverà un termine non inferiore a giorni 10 per rimuovere le inadempienze: dopo di che, ove il gestore non abbia provveduto, potrà emettere la determinazione di decadenza, salvi gli altri diritti competenti al titolare.

In caso di decadenza della gestione, il titolare deciderà circa un nuovo affidamento, fermo restando che i beni di proprietà del gestore verranno rilevati dal titolare o da chi per esso con le modalità ed i criteri previsti nel presente contratto, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito dal titolare a causa



IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

dell'inadempimento del gestore.

Articolo 31

Responsabilità nei confronti dei terzi

31.1 In ogni caso di inadempimento, il gestore tiene indenne il titolare degli oneri eventualmente sostenuti per risarcimenti o indennizzi a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.

Articolo 32

Foro Competente

32.1 Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto sono deferite in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Milano.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Norme applicabili

33.1 Anche laddove non espressamente richiamate, al presente contratto si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell'Autorità, degli enti locali e di altri corpi amministrativi, nonché le norme tecniche attinenti al servizio.


33.2 Al momento dell'entrata in vigore del contratto tipo di cui all'articolo 14, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, le condizioni del presente contratto saranno automaticamente integrate ove necessario e riequilibrare le condizioni della Parti.

Articolo 34

IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)



AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)



Spese contrattuali

34.1 Le spese relative alla stipulazione del presente contratto sono a carico del gestore che richiederà tutti i benefici e le agevolazioni fiscali eventualmente previste in materia.

Le parti dichiarano che le prestazioni previste nel presente atto sono soggette ad IVA, al fine della registrazione ed imposta fissa.

34.2 La quantificazione delle spese verrà determinata prima della sottoscrizione in base alle disposizioni impartite dalle autorità competenti.

Articolo 35

Canone di occupazione del suolo e diritti di concessione o servitù

35.1 Il canone di occupazione del suolo e sottosuolo verrà, se dovuto, corrisposto dal gestore sulla base delle norme e delle aliquote fissate dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone occupazioni spazi ed aree pubbliche.

35.2 Rimangono in carico al gestore tutti i canoni dovuti ad Enti, Società, Consorzi o persone private a titolo di concessioni per attraversamenti ferroviari, stradali, autostradali, fluviali o di canali di qualunque natura e di servitù di passaggio.

35.3 Alla scadenza del contratto il gestore dovrà cedere al titolare le aree e le servitù acquisite, funzionali all'impianto di distribuzione gas metano. Il valore di cessione delle suddette aree verrà determinato in base ai valori di mercato al momento della cessione.

35.4 La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di cessazione anticipata del contratto per risoluzione,

IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)



recesso od altra causa.

Articolo 36

Condizioni alla scadenza

36.1 Alla scadenza del contratto, il gestore trasferirà al titolare la piena disponibilità degli impianti e degli altri beni mobili ed immobili strumentali al servizio a fronte dei rimborsi indicati al precedente comma 4.3, conformemente a quanto previsto in offerta e all'art. 14, comma 8, D. Lgs. n. 164/2000.


36.2 Di conseguenza, saranno resi disponibili al titolare alla scadenza del contratto:

- tutti gli interventi e gli impianti realizzati interamente con contributi degli utenti, dei Comuni, ecc, con la copertura completa dei costi di progettazione, DL sicurezza, per la realizzazione delle opere a devoluzione gratuita;
- tutti gli impianti realizzati per estensioni, urbanizzazioni di nuove lottizzazioni (non compresi tra quelli offerti gratuitamente in sede di gara), per la sola quota di contributo pubblico eventualmente percepito dal gestore - a devoluzione gratuita; per la quota parte finanziata dal gestore e non ancora ammortizzata- a devoluzione onerosa;
- tutte le opere relative ai nuovi allacciamenti per la sola quota di contributo percepita per la copertura parziale dei costi di realizzazione- a devoluzione gratuita; per la quota parte finanziata dal gestore e non ancora ammortizzata, a devoluzione onerosa;
- tutte le estensioni, le ristrutturazioni, le lottizzazioni, gli

IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)



AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Crisèra)



allacciamenti (non compresi tra quelli offerti gratuitamente in sede di gara), eseguiti a totale spesa del gestore, per la parte non ancora ammortizzata- a devoluzione onerosa;

- i misuratori d'utenza installati a spese del gestore per la sola parte non ancora ammortizzata – a devoluzione onerosa.

36.3 Il gestore, alla scadenza contrattuale, avrà diritto e obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti il periodo della propria gestione ed antecedenti la consegna degli impianti al titolare.

36.4 Il titolare è tenuto, alla scadenza del contratto, a far sì che il nuovo gestore rimborsi al gestore uscente:

- il valore residuo degli ammortamenti relativi agli investimenti posti a carico del gestore in sede di gara (Piano di Investimento) da rilevarsi dalle scritture contabili;
- il valore residuo degli ammortamenti relativi ad altri investimenti realizzati a spese del gestore nel corso dell'affidamento, autorizzato dal titolare, o dovuto ad interventi straordinari per garantire la sicurezza della gestione, da rilevarsi dalle scritture contabili;
- il valore residuo del rimborso al gestore uscente del Valore Industriale Residuo, quantificato in sede di gara, in base al piano di ammortamento presentato in sede di offerta.

36.5 Il titolare è altresì tenuto, alla scadenza del contratto, a far sì che il nuovo gestore assuma il personale di cui all'art. 3.9 in numero non superiore a quello previsto dal documento menzionato nel medesimo articolo.



IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

36.6 Il diritto di ritenzione è escluso al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 14 comma 9 del D. Lgs 164/2000.

Articolo 37

Cessione del contratto e subappalti

37.1 E' fatto divieto al gestore di cedere il presente contratto a terzi.

Il gestore potrà in ogni caso addivenire ad atti di cessione e/o conferimento di azienda, trasformazione, fusione e scissione, purché non vengano meno, in capo al gestore stesso, tutti i requisiti richiesti per legge e nell'ambito della procedura concorsuale svolta per l'affidamento del servizio. Tale condizione dovrà essere accertata dal titolare. I suddetti atti verranno quindi tempestivamente comunicati dal gestore al titolare, che darà il proprio assenso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, in caso di esito positivo del suddetto accertamento, ovvero il proprio diniego, in caso di esito negativo. Se nel suddetto termine non viene comunicato assenso o diniego espresso, l'assenso si intende tacitamente formato.

Articolo 38

Responsabile del trattamento dati personali

38.1 Per l'attività oggetto del servizio, il gestore assumerà la qualifica d'incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto del titolare, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003.

38.2 Con tale qualifica il gestore potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del servizio,

adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

Articolo 39

Norme transitorie

39.1 Il gestore prenderà formalmente in consegna il metanodotto del titolare a partire dalle ore 00:00 del giorno 1.1.2012, come sarà indicato nel verbale di consegna degli impianti.

39.2 Nel periodo transitorio intercorrente fra la sottoscrizione del presente contratto e la consegna effettiva degli impianti, onde evitare l'interruzione del servizio, le parti, all'occorrenza, si impegnano ad effettuare tutte le attività necessarie ed utili per le reciproche competenze.

39.3 Allo scopo di consentire che dette attività di natura organizzativa, tecnica ed amministrativa vengano svolte nei tempi minimi necessari, le parti reciprocamente assicurano la massima fattiva collaborazione per definire e dare esito a tutte le incombenze in corso.


39.4 Il gestore si impegna a prendere accordi con il gestore uscente per il corretto svolgimento delle opere eventualmente già finanziate ma non ancora completate al momento della consegna degli impianti.

Articolo 40

Allegati al Contratto

40.1 Si considerano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti elaborati:

IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)



AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Crisera)



- la lettera di invito e in tutti i relativi documenti allegati e richiamati, con particolare riferimento all'Elenco del Personale da assumere da parte del nuovo gestore, di cui al precedente art. 3.9 ;
- l'offerta dell'aggiudicatario, completa in ogni sua parte.

Articolo 41

Domicilio

41.1 Per tutta la durata della concessione il gestore elegge domicilio presso la sede operativa e amministrativa sita in Legnano Via per Busto Arsizio 53, e si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto ogni sua variazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO DEL
SETTORE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L.

IL PRESIDENTE

(dott. Roberto Porta)

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Giuseppe Massimo Criserà)



IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO
(dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

Agente
Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
SIC - Ufficio di Legnano
IL PRESENTE ATTO E' N.
ORIGINALE DI QUELLO REGISTRATO
N.
BO SERIE 3

Per delega del Dirigente Provinciale
Grazia Andrea Passerini